DISPOSIZIONI URGENTI A TUTELA DELLA SALUTE, DELL'AMBIENTE E DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE, IN CASO DI CRISI DI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Art. 1-bis

Valutazione del danno sanitario

In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui al comma 1 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 3, l'azienda sanitaria locale e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competenti per territorio redigono congiuntamente, con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie di carattere ambientale. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS. Il decreto adottato ai sensi del comma 2 e' aggiornato, almeno ogni dieci anni, includendo criteri predittivi in ragione degli sviluppi delle conoscenze scientifiche relative al rischio per la salute associato all'esposizione ad emissioni industriali. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2013, e' aggiornato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. (7) Il rapporto di VDS, in quanto elaborato alla luce delle risultanze correlate a un'installazione esistente e operante, ha l'obiettivo, in coerenza con la normativa dell'Unione europea in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di fornire elementi di valutazione di carattere sanitario, rilevanti anche ai fini del riesame dell'autorizzazione integrata ambientale. (7) Resta fermo, in ordine ai rapporti tra valutazione del danno sanitario e AIA, quanto previsto dall'articolo 1 comma 7 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89. (7) Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Versione in vigore dal 31 gennaio 2025, non più in vigore dal 25 marzo 2025 · versione 6

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale
Estremi	Decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2012

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(7) L'introduzione dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 1-bis ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 30 gennaio 2025, n. 5 ad opera della L. 20 marzo 2025, n. 31, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-a-tutela-della-salute-dell-ambiente-e-dei/art-1-bis-valutazione-del-danno-sanitario/versione/6

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it